



Ministero della salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

**PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI
AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNC)**

Investimento E.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”

**1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in
specifiche aree di intervento salute-ambiente-biodiversità-clima**

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE
DI DUE PROGETTI DI RICERCA APPLICATA
“SALUTE – AMBIENTE - BIODIVERSITÀ- CLIMA”**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 172 del 13 novembre 2009 concernente l'istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 59 del 11 febbraio 2014, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute ai sensi dell'art. 2 c. 10 *ter* del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2013, e dell'art. 2 c. 7 del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013;

VISTO il decreto ministeriale dell'8 aprile 2015 recante *“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”*;

VISTO il decreto ministeriale del 2 agosto 2017 recante *“Individuazione delle funzioni dirigenziali di II fascia a seguito del riordino operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 del 11 febbraio 2014”*;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;

VISTA la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”*;

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 recante *“Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza”*, nell'ambito del riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la legge n. 662 del 23 dicembre 1996 recante le misure di razionalizzazione della finanza pubblica in materia sanitaria;

VISTA la legge n. 3 del 16 gennaio 2003, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;*

VISTA la legge n. 138 del 26 maggio 2004 recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica;

VISTE le disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed investimenti speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali di cui al Decreto Legislativo n. 88 del 30 maggio 2011;

VISTA la legge n. 132 del 28 giugno 2016 che istituisce il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente e disciplina l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (SNPA);

VISTO il D.D. 9 novembre 2017, modificato con D.D. 20 novembre 2017 istitutivo della Task Force ministeriale *“Ambiente e Salute”* (TFAS) presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute;

VISTO l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 secondo il quale i livelli essenziali di assistenza di prevenzione collettiva e sanità pubblica sono assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il decreto legislativo n. 91 del 20 giugno 2017 recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il Regolamento (UE) n. 241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;

VISTO il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1° luglio 2021, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, adottato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del menzionato decreto-legge, recante disposizione in materia di *“Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari”* (PNC);

VISTO il D.lgs n. 229 del 29 dicembre 2011 inerente alle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica di utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti;

VISTO il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021 recante: *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*, il quale definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;

CONSIDERATO, in particolare, l'art. 14 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente l'estensione della disciplina del PNRR al Piano Complementare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 settembre 2021, di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 ed in particolare la Missione 6, Componente 1, Riforma 1: Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1046 del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 che, per la prima volta, ha contemplato, tra i propri Macro-Obiettivi, l'integrazione Ambiente-Salute;

VISTO il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 nel quale, il Macro-Obiettivo “*Ambiente, Salute e Clima*” trova negli interventi di Governance e nella trasversalità i fondamenti degli indirizzi e delle azioni da realizzare, comprendendo anche gli aspetti di potenziamento delle competenze e delle conoscenze;

VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO l'Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852 del 18 giugno 2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

VISTA la circolare n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato - del 30 dicembre 2021 recante: “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente 4 (DNSH)*”;

VISTA la circolare n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto 4 “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° agosto 2022 che, alla luce del sopravvenuto quadro macroeconomico nazionale e internazionale, imprevisto e imprevedibile, stabilisce una proroga per gli adempimenti previsti per ciascuno dei primi tre trimestri del 2022 di cui decreto del 15 luglio 2021;

VISTI i Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

TENUTO CONTO che all'interno del Piano Operativo, che supporta l'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR e dal PNC, è previsto uno specifico investimento relativo al progetto “*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*”, che risulta essere strettamente collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6-Salute del PNRR denominata “definizione di un nuovo assetto istituzionale sistematico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (*One Health*)”;

CONSIDERATO che nella scheda progetto “*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*”, di cui all’allegato 1 del menzionato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, vengono indicati, quali soggetti attuatori dell’intervento, la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della salute, di seguito anche DGPREV, e l’Istituto Superiore di Sanità, per il complessivo importo di 500.010.000 euro in ordine ai seguenti obiettivi di investimento:

- Investimento 1.1: Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata, per 415.379.000 euro;
- Investimento 1.2: Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale, per 49.511.000 euro;
- Investimento 1.3: Programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima anche di livello universitario, per 6.120.000 euro;
- Investimento 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima, per 21.000.000 euro;
- Investimento 1.5: Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS, per 8.000.000 euro;

TENUTO CONTO che al fine di conseguire le finalità del progetto “*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*”, è stato siglato, in data 30 dicembre 2021 un accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 189 in data 28 gennaio 2022 tra:

- il Ministero della salute – Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresentata dal Dott. Stefano Lorusso in qualità di direttore generale dell’Unità stessa,
- l’Istituto Superiore di Sanità, rappresentato dal Prof. Silvio Brusaferrò in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Ente,
- il Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, rappresentata dal Dott. Giovanni Rezza in qualità di direttore generale della direzione stessa.

VALUTATO il Piano Operativo “*Salute, Ambiente, Biodiversità, Clima*” allegato all’accordo di collaborazione sopra citato nonché la possibilità ivi prevista di apportare modifiche ed integrazioni al piano stesso, in considerazione dell’orizzonte pluriennale dell’impegno e del probabile mutamento della normativa posta a fondamento del progetto stesso, anche in ragione del sopravvenuto quadro macroeconomico nazionale e internazionale;

VISTO l’articolo 7 del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021, che stabilisce che “per i programmi e gli interventi del Piano, le risorse vengono erogate dalle Amministrazioni titolari degli interventi a valere sulle disponibilità dei relativi capitoli di bilancio”;

ATTESO che in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera e sub, punto *primum*, del decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 101 del 1° luglio 2021, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 203492 è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, al centro di responsabilità “Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria”, il capitolo n. 7122/1 “*Somme da destinare al finanziamento di progetti di sanità pubblica*”

in materia di salute, ambiente, biodiversità e clima in attuazione del piano nazionale per gli investimenti complementari al piano nazionale di ripresa e resilienza”;

CONSIDERATO che, in data 30 giugno 2022, il Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, in esecuzione del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), con specifico riguardo all’investimento 1.4 del Piano Operativo (*Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima*), ha pubblicato l’avviso per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata “Salute - Ambiente – Biodiversità – Clima” invitando le Regioni e le Province autonome a presentare, entro la data del 10 agosto 2022, progetti da svilupparsi nell’arco temporale 2023-2026 (durata 4 anni) con esplicito orientamento applicativo valutando l’impatto sulla salute di aspetti emergenti associati, tra l’altro, allo sviluppo tecnologico, ad una nuova organizzazione del lavoro, migrazione, degrado degli ecosistemi, perdita della biodiversità;

TENUTO CONTO che con il citato avviso pubblico la DGPREV - Ufficio 4 ha inteso promuovere l’investimento 1.4 “*Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima*” finanziando, con l’importo complessivo di € 21.000.000,00:

- 8 progetti rientranti nella macro AREA A (da intendersi centrali e prioritari per il sistema sanitario) con € 2.100.000 ciascuno, per un totale di € 16.800.000 e relativi alle seguenti linee tematiche:
 - 1 Prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all’inquinamento dell’aria interna;
 - 2 Prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all’inquinamento dell’aria esterna;
 - 3 Prevenzione e mitigazione dei rischi per le popolazioni all’interno di aree critiche dal punto di vista ambientale, gestione sicura e sostenibile del suolo e del ciclo dei rifiuti; comunicazione del rischio e approccio di prossimità al cittadino;
 - 4 Accesso universale all’acqua: approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari gestiti in sicurezza, uso umano sano e riutilizzo dell’acqua, coste, ambienti marini;
 - 5 Prevenzione e riduzione dei rischi fisici (compresi il rumore, le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) e dei rischi associati a prodotti chimici e processi;
 - 6 Riduzione dei rischi diretti e indiretti per la salute umana associati ai cambiamenti climatici;
 - 7 Igiene, resilienza e sostenibilità delle produzioni primarie e delle filiere agroalimentari nel loro complesso rispetto ai rischi ambientali-climatici;
 - 8 Promozione salute-ambiente, clima nelle prime fasi (primi 1000 giorni, infantile e materno-infantile) di vita.
- 6 progetti rientranti nella macro AREA B (che prevedono azioni ad elevata sinergia con altre istituzioni) con € 700.000 ciascuno, per un totale di € 4.200.000 e relativi alle seguenti linee tematiche:
 - 1 Prevenzione dei rischi sanitari emergenti associati a cambiamenti ambientali e socio economici, nuove tecnologie, politiche energetiche, trasporti, transizione verde;
 - 2 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il benessere del lavoratore in un’ottica di TWH (Total Worker Health);
 - 3 Supporto nello sviluppo delle città per ambienti più sani, inclusivi, più sicuri, resilienti e sostenibili;
 - 4 Promozione di scelte orientate verso ambienti naturali, spazi verdi e blu;
 - 5 Promozione della digitalizzazione dei sistemi ambiente-clima e sanitario, a supporto di analisi e comunicazione sui rischi;

6 Ricerca applicata per la valutazione dell'impatto sulla salute dei rischi ambientali;

CONSIDERATO che, a conclusione della fase della valutazione tecnico-scientifica nonché all'esito dei controlli amministrativi, il Ministero della salute, con decreto direttoriale del 30 settembre 2022, provvedeva ad ammettere al finanziamento 13 progetti, di cui 8 rientranti in AREA A e 5 in AREA B;

ATTESO che, a seguito degli esiti dell'avviso pubblico, non veniva finanziati progetti rientranti nelle seguenti due linee tematiche:

- Accesso universale all'acqua: approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari gestiti in sicurezza, uso umano sano e riutilizzo dell'acqua, coste, ambienti marini (macro area A, linea 4);
- Prevenzione dei rischi sanitari emergenti associati a cambiamenti ambientali e socio economici, nuove tecnologie, politiche energetiche, trasporti, transizione verde (macro area B, linea 1);

CONSIDERATO che le sopra citate linee tematiche rivestono per il Ministero della salute un interesse prioritario al fine di conseguire gli obiettivi propri del PNC e del piano operativo "Salute – Ambiente – Biodiversità – Clima" in particolare, incentivando la ricerca applicata finalizzata alla predisposizione di modelli nazionali di prevenzione globale che possano garantire la disponibilità di acqua potabile, il suo riutilizzo sicuro nonché processi di depurazione. Ugualmente, il progetto di cui alla seconda linea tematica assume valore fondamentale laddove incentiva la prevenzione dei rischi sulla salute dovuti ai cambiamenti ambientali, indotti sia dal clima sia da mutamenti socio-economici nella società, tali da provocare l'insorgenza di nuove tipologie di patogeni ovvero l'evoluzione di quelli presenti, aumentando il rischio di epidemie nell'interfaccia uomo-animali domestici-fauna selvatica. In tale ambito, l'identificazione degli indicatori ambientali prima e, successivamente, la loro associazione al rischio di trasmissione di patogeni nell'interfaccia uomo-animale, attua l'approccio olistico richiesto dai moderni sistemi di prevenzione e sorveglianza, riassunti da One-Health;

TENUTO CONTO che in ragione di quanto sopra specificato ed in considerazione del costo totale del finanziamento dei 13 progetti approvati, pari ad € 20.067.209,10, il Ministero della salute, con riguardo al capitolo n. 7122, dispone dell'importo ulteriore di € 932.790,90 da destinare al finanziamento di progetti di sanità pubblica in materia di salute, ambiente, biodiversità e clima;

VALUTATA positivamente l'opportunità di impiegare il citato importo per il finanziamento di due progetti rientranti nelle linee tematiche Macro Area A – Linea 4 e Macro Area B – Linea 1, non precedentemente finanziate, il Ministero della salute DGPREV, in attuazione del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), con specifico riguardo all'investimento 1.4 del Piano Operativo (*Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima*), intende, con il presente bando, invitare le Regioni e le Province autonome a presentare progetti della durata massima di 4 anni (2023-2026) con esplicito orientamento applicativo e l'ambizione di sviluppare un nuovo assetto istituzionale in grado di gestire la tematica salute-ambiente-biodiversità-clima al fine di ridisegnare e rafforzare il SSN con specifico riferimento alle tematiche sopra indicate;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, disciplinare la procedura di presentazione delle proposte progettuali in questione;

DECRETA

Art.1

Finalità e ambito di applicazione

Il Ministero della salute (di seguito Mds) in attuazione degli interventi individuati nell'ambito della Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) denominata “*definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)*” mira a sviluppare un nuovo assetto istituzionale, in grado di gestire la tematica salute-ambiente-clima al fine di ridisegnare e rafforzare il SSN, applicando l'approccio olistico. L'obiettivo è fortificare la protezione della salute dei cittadini rispetto ai rischi attualmente noti ed alle sfide incombenti di natura ambientale-climatica, nonché supportare uno sviluppo sostenibile e una crescita economica in sicurezza, soprattutto in relazione alla transizione verde ed alla trasformazione digitale.

Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi sopra evidenziati, il finanziamento degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato integrato con risorse nazionali per il tramite del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), approvato con D.L. 6 maggio 2021, n. 59 e convertito con modificazioni dalla Legge 101/2021.

All'interno del Piano Operativo che supporta l'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR e dal PNC, la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (DGPREV) del Ministero della salute risulta Amministrazione titolare dei due seguenti investimenti:

- Investimento 1.2: Sviluppo ed implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale;
- Investimento 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima.

Con il presente bando la DGPREV - Ufficio 4, ad integrazione dei 13 progetti ammessi al finanziamento con decreto direttoriale del 30 settembre 2022 relativi all'avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata “Salute -Ambiente – Biodiversità – Clima”, pubblicato in data 30 giugno 2022, intende promuovere l'investimento 1.4 finanziando 2 progetti relativi a:

- A Accesso universale all'acqua: approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari gestiti in sicurezza, uso umano sano e riutilizzo dell'acqua, coste, ambienti marini;
- B Prevenzione dei rischi sanitari emergenti associati a cambiamenti ambientali e socio economici, nuove tecnologie, politiche energetiche, trasporti, transizione verde;

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente avviso, si applicano le seguenti definizioni:

PNRR (o Piano)	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.
Missione	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
Componente	elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure
Programma, intervento o progetto	Specifico programma/intervento/progetto (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell’ambito del Piano e identificato attraverso un CUP. Il programma/intervento/progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del Piano Complementare.
Milestone	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
Target	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
PNC (o Piano Complementare)	Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari approvato con D.L. 6 maggio 2021, n. 59 e convertito con modificazioni dalla Legge 101/2021
Piano Operativo	Piano specifico a supporto dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNC
Aiuti di Stato	Qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE): “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
Amministrazione centrale titolare di intervento	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (DGPREV) del Ministero della salute.
Area tematica	Identifica una tematica di prioritario interesse per il progetto per la quale si richiedono specifiche azioni e obiettivi; per ogni specifica

	<p>area tematica può configurarsi nell'ambito della struttura del progetto una "componente di progetto" composta da un soggetto coordinatore ed altri soggetti partecipanti (unità operative), funzionale a programmare e implementare le azioni necessarie a conseguire gli obiettivi di area.</p>
Coordinatore scientifico	<p>È il soggetto che svolge attività di coordinamento tecnico-scientifico tra le diverse componenti e unità operative del progetto - funzionali alle attività da conseguire nelle differenti aree tematiche – anche al fine di armonizzare criteri e metodi di intervento, assicurare la adeguata qualità delle azioni e ottimizzare le sinergie.</p>
Soggetto Proponente	<p>È il soggetto che sottopone al Ministero della salute (MdS) la proposta progettuale per la realizzazione di un intervento di ricerca previsto dal Piano Complementare. Il soggetto proponente deve essere il soggetto legale rappresentante della Regione o delle Province autonome di Trento e Bolzano che esercita il ruolo di Capofila di un raggruppamento di soggetti (pubblici e privati).</p>
Capofila	<p>Regione o Provincia autonoma destinataria del finanziamento, che si identifica come il soggetto proponente del progetto al Ministero della salute</p>
Unità operativa	<p>Sono Unità Operative di un raggruppamento coordinato dal Capofila:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le atre Regioni o Province autonome, diverse dal Capofila; ▪ le Aziende Ospedaliere, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere Universitarie, gli altri Enti del SSN tramite le proprie Regioni; ▪ gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, (IRCCS), gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) l'Istituto Superiore di Sanità (ISS); ▪ le Università; ▪ gli Enti di ricerca pubblici, intesi come gli organismi di ricerca pubblici, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01; ▪ gli Enti del terzo settore: gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; ▪ soggetti privati No Profit che rispettano la normativa europea relativa agli Aiuti di Stato "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"
Soggetto attuatore	<p>Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR/PNC.</p> <p>In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021</p>

	<p>n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “<i>i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR</i>”.</p> <p>L’art 9 c. 1 del medesimo decreto specifica che “<i>alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente</i>”.</p>
Soggetto realizzatore o soggetto esecutore	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
Progetto o intervento	Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell’ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
Rendicontazione delle spese	Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
Rendicontazione dei milestone e target	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (<i>milestone</i> e <i>target</i> , UE e nazionali). Non è necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto.
Rendicontazione di intervento	Rendicontazione periodica su piattaforma digitale dedicata. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei <i>milestone</i> e <i>target</i> associati agli interventi di competenza.
Richiesta di pagamento all’amministrazione centrale	Richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore all’Amministrazione centrale titolare di interventi del Piano Complementare (pertanto al Ministero della salute) a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico.
Principio “non arrecare un danno	Principio secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con

significativo” (DNSH)	l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici.
Principi <i>fair data</i>	Insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano Findable (Reperibili), Accessible (Accessibili), Interoperable (Interoperabili) e Re-usable (Riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio “il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario”.
Divieto di doppio finanziamento	La normativa europea (Regolamento (UE) 2021/241), prescrive che il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte. Tale principio può ritenersi valido quale regola generale anche per l’ordinamento interno e, quindi, anche per gli interventi finanziati dal Piano Complementare. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare del dipartimento RGS 31.12.2021, n. 33, ha chiarito, però, che è invece possibile il cofinanziamento inteso come una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto. Il cofinanziamento, sia esso nazionale, europeo o internazionale, pubblico o privato, deve essere sempre dichiarato in sede di presentazione della proposta progettuale. Se il cofinanziamento di un progetto si realizza dopo la presentazione del progetto deve essere tempestivamente comunicato ed il piano economico modificato di conseguenza. In ogni caso devono essere rispettate le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e che complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto. È espressamente vietato presentare lo stesso progetto a più enti finanziatori.

Art. 3

Dotazione finanziaria dell’avviso

La dotazione finanziaria disponibile per il presente investimento (1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-biodiversità-clima) e non destinata al finanziamento dei 13 progetti approvati con il decreto direttoriale del 30 settembre 2022, **è pari a complessivi 932.790,90 euro.**

In particolare, il Ministero della salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 4 intende finanziare nei termini che seguono i due progetti relativi a:

- A. Accesso universale all'acqua: approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari gestiti in sicurezza, uso umano sano e riutilizzo dell'acqua, coste, ambienti marini, **con l'importo di € 699.593,175**

B. Prevenzione dei rischi sanitari emergenti associati a cambiamenti ambientali e socio economici, nuove tecnologie, politiche energetiche, trasporti, transizione verde, **con l'importo di € 233.197,725**

Ogni progetto prevede un costo complessivo, nell'intero periodo di durata del progetto, che non potrà essere superiore a quattro anni (2023-2026), pari all'importo massimo, sopra indicato, riconosciuto dal Ministero.

Le risorse finanziarie del presente avviso, in aderenza a quanto specificato nel Piano Operativo "Salute-ambiente-biodiversità-clima", devono essere destinate, per almeno il 40%, alle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Art. 4 **Soggetti ammissibili**

I soggetti ammessi a presentare la proposta come Capofila/proponente del progetto sono le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Sono considerati ammissibili al riconoscimento del finanziamento previsto dal presente avviso, tramite il Capofila del progetto di cui sopra, come Unità Operative, intese come da definizione di cui all'art. 2, i seguenti Enti:

- a) Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere Universitarie e altri Enti del SSN tramite le proprie Regioni;
- b) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, (IRCCS), gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS);
- c) le Università;
- d) gli Enti di ricerca pubblici, intesi come gli organismi di ricerca pubblici, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01. La necessaria qualificazione di ente "pubblico" si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica);
- e) Enti del Terzo Settore, intesi come gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, c.d. "Codice del Terzo Settore", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Essi includono: le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni

o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, Enti religiosi civilmente riconosciuti - limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice (cfr. <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Codice-del-Terzo-Settore.aspx>).

f) Soggetti privati No Profit che rispettano la normativa europea relativa agli Aiuti di Stato "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" - Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) e al Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (c. d. "Regolamento generale di esenzione per categoria") sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato e che non abbiano esclusività o brevetti sul progetto oggetto della ricerca.

In particolare, i soggetti affiliati di natura privata non devono essere in una delle seguenti condizioni:

- essere imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- trovarsi in condizioni da risultare "impresa in difficoltà" così come definita dall'art. 2 del Regolamento 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014 e s.m.i.;
- essere in contrasto con altri requisiti specifici previsti dalla normativa europea o nazionale di riferimento;
- essere morosi per mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, fatte salve le situazioni legate all'emanazione di specifici provvedimenti di emergenza volti all'introduzione di moratorie temporanee sul pagamento di mutui e finanziamenti;
- essere soggetto a procedura fallimentare ovvero ad altra procedura concorsuale, fatta salva la possibilità per il Ministero della salute di valutare la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto;
- svolgere attività commerciale e/o non essere titolare di brevetto oggetto della proposta progettuale.

Il "coordinamento scientifico del progetto" potrà essere svolto esclusivamente dall'Istituto Superiore di Sanità e/o dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA). In tal caso, tali soggetti non potranno partecipare al progetto come unità operative.

Qualsiasi unità operativa potrà, invece, rivestire il ruolo di "coordinatore tecnico del progetto".

Il Soggetto proponente è responsabile unico nei confronti del Ministero della salute per l'esecuzione del progetto e deve garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell'intervento.

Le risorse a valere sul presente avviso saranno assegnate al Soggetto attuatore, al quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese.

Art. 5

Interventi finanziabili

I progetti saranno ammissibili solo se rispondenti all'esigenza di migliorare ed armonizzare le politiche e strategie di attuazione della prevenzione e risposta del SSN alle malattie acute e croniche - trasmissibili e non trasmissibili - associate a rischi ambientali, anche attraverso un confronto sistematico con il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA).

Le azioni di ciascun progetto dovranno, il più possibile, convergere e correlarsi con altre attività del PNC "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima". Dovranno, altresì, prevedere, in fase di implementazione, una gestione fortemente integrata di SNPS-SNPA e di ogni altro rilevante stakeholder, oltre a offrire specifici focus sulle attività riportate di seguito:

- Costituzione di piattaforme digitali finalizzate all'integrazione di dati sanitari ed ambientali
- Valutazione del rischio correlato ai cambiamenti climatici
- Valutazione del rischio sanitario
- Valutazione del rischio ambientale
- Analisi costi-benefici ambientali e sanitari
- Formazione
- Attività di *citizen science*

Inoltre i progetti di ricerca saranno ammissibili solo se rispondenti ai requisiti e redatti coerentemente alle indicazioni ed ai criteri di seguito riportati:

A. Accesso universale all'acqua: approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari gestiti in sicurezza, uso umano sano e riutilizzo dell'acqua, coste, ambienti marini

Razionale: la relazione acqua-salute richiede un approccio intersettoriale e multidisciplinare finalizzato alla predisposizione di modelli nazionali di prevenzione globale che possano garantire la disponibilità di acqua potabile, il suo riutilizzo sicuro nonché processi di depurazione, così come sottolineato dall'obiettivo 6 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite "Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari per tutti". Contributo alla ratifica nazionale del Protocollo Acqua e Salute di UNECE/OMS.

Azione: accesso universale all'acqua mediante la gestione in sicurezza dell'approvvigionamento idrico e dei servizi igienico-sanitari, la qualità delle acque per l'utilizzo umano, il controllo dei rischi sanitari associati al riutilizzo dell'acqua, alle acque marino-costiere, agli ambienti marini.

Obiettivo: promozione, sviluppo e supporto alle politiche ed alle normative europee e nazionali che presiedono all'accesso universale all'acqua, alla gestione in sicurezza dell'approvvigionamento idrico e dei servizi igienico-sanitari, alla qualità delle acque per l'utilizzo umano, al controllo dei rischi sanitari associati ai diversi utilizzi e riutilizzi dell'acqua, alla qualità delle acque marino-costiere e agli ambienti marini in relazione alla salute umana.

B. Prevenzione dei rischi sanitari emergenti associati a cambiamenti ambientali e socio economici, nuove tecnologie, politiche energetiche, trasporti, transizione verde

Razionale: i cambiamenti ambientali, indotti sia dal clima sia da mutamenti socio-economici nella società, modificando gli habitat alterano la struttura demografica delle specie animali che vi abitano. Tali cambiamenti si riflettono sia sul tipo di patogeni che possono insorgere, sia sull'evoluzione di quelli normalmente presenti (salto di specie dei virus a RNA) aumentando il rischio di epidemie nell'interfaccia uomo-animale domestici-fauna selvatica. In tale ambito, l'identificazione degli indicatori ambientali prima e, successivamente, la loro associazione al rischio di trasmissione di patogeni nell'interfaccia uomo-animale, attua l'approccio olistico richiesto dai moderni sistemi di prevenzione e sorveglianza, riassunti da One-Health.

Azione: costruire un meccanismo di rilevazione dei rischi attraverso l'individuazione di habitat fragili; determinazione delle possibili variazioni ambientali in atto e la loro influenza sull'abbondanza, aggregazione e mobilità delle specie animali; composizione quali-quantitativa della biocenosi e rischio di insorgenza di epidemia per variazione della probabilità di trasmissione o -in alternativa- per il salto di specie di agenti eziologici ad elevata plasticità genetica.

Obiettivo: promozione, sviluppo e supporto alle politiche e alle normative europee e nazionali per la protezione della biodiversità e della salute umana, secondo un approccio olistico One Health e Planetary Health.

Art. 6 Criteri di ammissibilità

I progetti dovranno, in primo luogo, conformarsi ai diversi vincoli posti dalla normativa nazionale e comunitaria, citata nelle premesse, e rispettare i seguenti requisiti, in particolare:

- a) essere coerenti con gli obiettivi e le finalità del Regolamento (UE) 2021/241 nonché con il Decreto Legge n. 59 del 6 maggio 2021 ed il decreto del MEF del 15.07.2021;
- b) essere orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a *milestone* e *target* eventualmente assegnati all'Investimento del PNRR a cui il PNC è collegato;
- c) essere coerenti con gli obiettivi e le azioni del Piano Nazionale di Prevenzione;
- d) essere conformi al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici che a tal fine saranno predisposti dalla Commissione europea;
- e) rispettare il Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, di conflitti di interessi, di frodi, di corruzione e di recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- f) rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- g) rispettare il principio dell'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte dell'Unione, nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- h) rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH);
- i) rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e del gender

equality, il sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;

- j) essere volti a superare il divario territoriale prevedendo che almeno il 40% delle risorse finanziarie sia destinato ad attività da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
- k) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione;
- l) rispettare i limiti della normativa sugli aiuti di Stato, disciplinati dal Regolamento 651/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che individua alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

L'assenza di anche uno solo dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissibilità della proposta.

La presentazione della domanda di ammissione al finanziamento oltre i termini di ricevimento, l'incompletezza della documentazione, la non conformità della proposta e/o della documentazione alle prescrizioni formali stabilite nel presente avviso costituiscono motivi di esclusione dalla procedura.

Il progetto deve prevedere che almeno il 40% dell'ammontare del finanziamento disponibile sia riservato a soggetti attuatori che hanno una stabile organizzazione delle attività di ricerca nelle aree geografiche del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) in attuazione del Piano Operativo.

I progetti dovranno prevedere il coinvolgimento di almeno tre Regioni, appartenenti alle tre differenti aree geografiche (Nord, Centro, Sud) così da assicurare una rappresentatività del territorio nazionale, in funzione dell'obiettivo di migliorare e soprattutto armonizzare le politiche e strategie messe in atto dal Servizio Sanitario Nazionale.

A tal proposito si specifica che, per la suddivisione geografica dell'Italia, si deve tener conto della definizione ISTAT, in base alla quale sono:

- Regioni NORD: Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;
- Regioni CENTRO: Marche, Umbria, Toscana, Lazio;
- Regioni SUD: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

La Regione/Provincia autonoma, non Capofila della proposta progettuale, qualora non volesse partecipare personalmente ed al fine di garantire la rappresentanza territoriale potrà, in alternativa:

- delegare alla partecipazione al progetto uno qualsiasi dei soggetti indicati quali ammissibili al finanziamento dall'art. 3 del presente avviso pubblico;
- rilasciare apposito mandato di rappresentanza in favore di uno dei soggetti di cui alla lettera a) dello stesso art. 3.

In tal caso la delega ovvero il mandato di rappresentanza dovranno essere allegati alla proposta progettuale all'atto della sottomissione della stessa secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

Tutti i requisiti richiesti, comprese deleghe e mandati di rappresentanza, dovranno essere posseduti dai partecipanti all'avviso all'atto di presentazione della proposta progettuale a pena di esclusione.

Art. 7

Durata e tempi di realizzazione dei progetti

I progetti, nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione dell'intervento PNC di riferimento, devono avere durata massima quadriennale e dovranno concludersi, con conseguimento dei relativi *target*, entro il 31.12.2026.

Il progetto di cui alla tematica A verrà finanziato con l'importo massimo complessivo di € **699.593,175**

Il progetto di cui alla tematica B verrà finanziato con l'importo massimo complessivo di € **233.197,725**

Art. 8

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono solamente quelle connesse alle attività correlate e strettamente necessarie per lo sviluppo dei progetti oggetto del presente avviso, sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, inclusi il codice degli Enti del Terzo Settore e la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile dalle relative disposizioni attuative e disposto nel presente avviso.

Ai fini del presente avviso sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese per materiali, attrezzature, licenze e brevetti necessari all'attuazione del Programma;
- b) spese per appalti di servizi e forniture;
- c) costi di disseminazione dei risultati della ricerca;
- d) spese necessarie per l'impiego di personale specificatamente destinato a realizzare gli interventi/progetti finanziati dal presente avviso, nei limiti di seguito meglio specificati;
- e) spese necessarie per l'acquisizione di esperti esterni specificatamente destinati a realizzare i singoli interventi/progetti finanziati dal presente avviso;
- f) costi per attività di formazione e ricerca, tra i quali borse di studio e di ricerca, anche in collaborazione con soggetti privati;
- g) spese per impianti, inclusa edilizia ed opere edili, rispondenti alle linee guida DNSH;
- h) costi di missione indispensabili per lo svolgimento diretto del progetto;
- i) tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto fatta eccezione per:
 - i costi relativi all'espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNC, essendo tali costi correntemente sostenuti dagli enti, ovvero connessi con il loro funzionamento ordinario e, in quanto tali, devono essere posti a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni;
 - le spese che infrangono il divieto del doppio finanziamento, ossia che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura;

- le spese per ammende, penali ed altre sanzioni pecuniarie nonché per eventuali contenziosi, ravvedimenti operosi, rateizzazioni, varianti, modifiche e variazioni non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere preventivo del Ministero;
- le spese per oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi ai pagamenti;
- e spese per le attività di assistenza tecnica relative alle azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva del PNC e necessarie a garantire gli adempimenti regolatori prescritti;
- i costi del personale fatta eccezione di quello temporaneo ed aggiuntivo necessario, impiegato in via esclusiva ed integrale nell'attuazione del progetto. Si specifica che, per ogni singola progettualità, tali costi relativi al personale non potranno superare la percentuale del 10% del relativo costo totale (IVA inclusa).

In relazione a tale ultimo costo citato, si specifica che il personale impiegato nel rispetto di quanto sopra già precisato, ovvero del personale destinatario di borse di studio o di ricerca gravanti sul progetto ed essenziale al buon esito dell'iniziativa, deve essere, almeno per il 40% di genere femminile e dovrà essere reclutato, in larga misura, presso le unità operative delle aree del Mezzogiorno.

Inoltre, affinché possano essere considerate ammissibili, le spese devono essere:

- effettivamente sostenute durante il periodo di attuazione del progetto, relative a costi essenziali per la realizzazione del progetto medesimo, comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente.
- tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
- contabilizzate separatamente, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- coerenti con le finalità dell'avviso;
- riconducibili alle tipologie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali spese devono essere rendicontate secondo i valori delle Unità di Costo Standard approvate dalla Commissione Europea e adottate con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 53, comma 3, lettera c del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156. È ammessa la rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard.

Nella determinazione dei costi ritenuti ammissibili, si tiene anche conto degli oneri per imballo, installazione, verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, spese di immatricolazione, dazi, spese di sdoganamento, purché relativi ad operazioni essenziali all'implementazione dei progetti ed esplicitamente stimati ed indicati nei documenti di spesa del bene acquistato.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Il relativo importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato nei sistemi informatici gestionali.

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile.

Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.

Altre tipologie di spese, strettamente connesse all'esecuzione del Programma, potranno essere proposte e saranno oggetto di valutazione preventiva da parte del Ministero della salute, nel rispetto della normativa applicabile.

I costi indiretti (posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti telematici, spese per adempimenti tributari ecc.), saranno determinati forfettariamente e saranno pari a massimo il 7% dei costi complessivi.

Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento, tutti i titoli di spesa dovranno riportare l'indicazione del CUP del progetto finanziato.

Il Soggetto attuatore, durante lo svolgimento del progetto, è tenuto a verificare lo stato di attuazione dello stesso e il rispetto delle percentuali di spesa previste dal presente avviso in base alle specifiche sopra riportate. Ai fini del calcolo e della conseguente erogazione del finanziamento, dove per finanziamento si intende la somma effettivamente spesa per lo svolgimento della ricerca e non il finanziamento assegnato in fase di approvazione della graduatoria finale il quale rappresenta il tetto massimo che potrà essere liquidato e rimborsato, si prenderanno in considerazione unicamente le percentuali di cui al presente articolo.

Art. 9

Termini, modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

La domanda di ammissione al finanziamento può essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 19 ottobre 2022 e sino alle ore 23.55 del 19 novembre 2022.

La domanda di ammissione al finanziamento deve essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma informatica denominata Workflow della Prevenzione (di seguito "WFP"), accessibile tramite l'identità SPID del legale rappresentante del soggetto proponente al seguente link <https://prevenzione.cbim.it>, e deve essere corredata dai seguenti allegati:

- A. proposta progettuale, con indicazione delle attività da svolgere e del relativo cronoprogramma, dei costi previsti, degli obiettivi annuali, intermedi e finali e dei risultati attesi (All. 1);
- B. i curricula del personale coinvolto nell'attuazione della proposta progettuale;
- C. modulo del consenso informato sulla privacy, sottoscritto digitalmente dal Capofila e da ognuna delle unità operative (All. 2);
- D. autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNC, nonché dichiarazione di impegno al rispetto dei principi di uguaglianza di genere, di incentivo all'occupazione per gli under 36 e per l'occupazione del personale residente nel Mezzogiorno, sottoscritta digitalmente dal Capofila e da ognuna delle unità operative (All. 3);
- E. copia del mandato per la presentazione del progetto, conferito dalle unità operative alla Regione/provincia autonoma Capofila e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (All. 4);

- F. copia della delega o del mandato di rappresentanza sottoscritto digitalmente dalla Regione/Provincia autonoma in favore di uno degli altri soggetti di cui all'art. 3, per la partecipazione al bando.

Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Le domande di ammissione al finanziamento inviate con modalità non conformi a quelle indicate ai punti precedenti non saranno prese in considerazione.

La carenza di qualsiasi elemento formale della domanda di ammissione al finanziamento può essere sanata attraverso la procedura del soccorso istruttorio, come disciplinato dall'art. 83 c.9 del D.lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della proposta, con esclusione di quelle afferenti alla descrizione del Programma, il Ministero della salute assegna al soggetto proponente un termine di 10 (dieci) giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto cui si riferisce la carenza è escluso dalla valutazione ovvero, se questa è già avvenuta, dalla possibilità di ricevere il finanziamento.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili la mancanza della documentazione che non consente l'individuazione del contenuto della proposta o l'identità del soggetto responsabile della stessa.

Qualora richiesta la produzione, nei termini sopra indicati, della documentazione mancante/incompleta/inesatta elencata nel presente articolo in quanto necessaria alla corretta presentazione della proposta progettuale, la stessa dovrà riportare, a pena di esclusione, data e sottoscrizione, da parte del soggetto titolare, precedente alla scadenza del termine stabilito dal presente avviso pubblico.

I soggetti interessati, fino a 7 giorni prima della scadenza del termine per l'invio delle domande di ammissione a finanziamento, potranno formulare quesiti esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata. I predetti quesiti dovranno essere inviati all'indirizzo dgprev@postacert.sanita.it. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet del Ministero della salute.

Art. 10

Modalità di valutazione e approvazione dei progetti

Tutte le domande di ammissione al finanziamento relative ai progetti, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti all'art. 6 del presente avviso, saranno valutate in base ai seguenti criteri:

a. **Qualità scientifica**

- qualità scientifica del capofila e delle unità operative;
- motivazione, rilevanza e rigore metodologico della proposta progettuale;
- coerenza, chiarezza ed ambizione degli obiettivi e delle attività previste;
- capacità innovativa nell'ambito della ricerca e delle soluzioni del problema ambientale e di salute;

- capacità di coinvolgimento di più unità operative sul territorio nazionale;
- capacità di rafforzamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS);
- livello, intensità e qualità delle collaborazioni nazionali e internazionali esistenti o proposte in rapporto ai temi e agli obiettivi della proposta progettuale;
- presenza e qualità di attività formative (ad esempio attivazione di dottorati di ricerca);

b. Caratteristiche, realizzabilità e controllo:

- massa critica sufficiente allo svolgimento efficace della proposta progettuale, con la valorizzazione delle iniziative esistenti;
- qualità e tipologia della struttura amministrativa proposta;
- disponibilità di strumentazioni e tecnologie adeguate allo svolgimento delle funzioni;
- chiarezza e fattibilità del piano di lavoro e capacità di assicurarne la realizzabilità/cantierabilità in relazione alle scadenze del PNC;
- piano operativo per la promozione delle pari opportunità di genere in tutti gli aspetti del progetto a partire dalla definizione dei ruoli e della composizione dei comitati scientifici e decisionali, tenendo conto delle caratteristiche delle varie aree disciplinari;
- capacità di coinvolgere e responsabilizzare, in opportune posizioni e capacità, giovani under 36 nonché studiosi/studiose che abbiano conseguito il dottorato di ricerca da non più di 5 anni (a meno di congedi per maternità, parentali o altro) e di attrarne dagli altri paesi UE e non-UE, in base alla qualità del loro curriculum scientifico;
- livello e modalità di coinvolgimento dei soggetti privati;
- qualità e ambizione dei dati e degli indicatori quali-quantitativi proposti dal programma per il monitoraggio delle sue attività e la sua valutazione ex-post;
- capacità di raccolta e di integrazione dei dati sanitari ed ambientali, nonché di analisi e di reporting;
- iniziative di disseminazione: convegni, pubblicazioni e diffusione tramite social;
- sito web dedicato al progetto con piattaforma dedicata allo scambio dei dati e una piattaforma relativa alla formazione;
- sostenibilità a lungo termine, dopo il periodo di finanziamento ministeriale ove opportuno e rilevante, attraverso cofinanziamento da capitale privato o da altri impegni e cofinanziamenti; o modelli di Governance che ne consentano il mantenimento nel tempo;
- capacità di determinare riforme normative atte al conseguimento legislativo dell'obiettivo del progetto.

La valutazione verterà anche sulla rispondenza dei progetti a una o più delle seguenti caratteristiche:

- Progetti di "ricerca e intervento", ovvero che prevedono l'acquisizione di nuove conoscenze e, allo stesso tempo, mettono in atto interventi di modifica ambientale e/o di cambiamento dei comportamenti individuali (anche attraverso sperimentazioni randomizzate, quando fattibili).
- Progetti innovativi in quanto a temi di ricerca e alle soluzioni dei problemi ambientali e di salute.
- Progetti che includono una sintesi delle informazioni scientifiche disponibili, anche attraverso revisioni sistematiche e metanalisi, e forniscono prove scientifiche aggiuntive sul ruolo dei fattori ambientali e sulla rilevanza nello specifico contesto italiano.
- Progetti che includono osservazioni strutturate secondo disegni epidemiologici definiti e integrano le fonti informative di carattere ambientale e quelle sanitarie.

- Progetti che promuovono la collaborazione delle strutture con competenza ambientale e quelle con competenza sanitaria ed includono valutazioni misurabili di efficacia ed efficienza.
- Progetti d'intervento con l'obiettivo di modificare l'esposizione a fonti inquinanti ambientali o i comportamenti individuali, con valutazione dell'efficacia delle modifiche relative ai livelli di esposizione e agli esiti sanitari di popolazione.
- Progetti che a qualsiasi livello riducono le esposizioni a vari rischi ambientali e che coinvolgono le strutture sanitarie e della medicina di base, le amministrazioni locali e/o dei cittadini, le associazioni di consumatori o produttori.
- Progetti che integrano le competenze di carattere epidemiologico, sanitario ed ambientale con altre discipline, realizzando una dimensione multidisciplinare del partenariato.
- Progetti sostenibili e che possono essere continuati nel tempo, che sono replicabili e trasferibili nell'approccio metodologico e dei risultati ad altri contesti.
- Progetti che si avvalgono di collaborazioni in ambito internazionale.
- Progetti che curano la formazione di giovani operatori sui temi dell'ambiente e della salute.
- Progetti che curano la comunicazione e che svolgono un forte di advocacy sui temi relativi ad ambiente e salute.

La valutazione dei progetti sarà effettuata dalla Commissione di esperti nel campo salute-ambiente-clima-biodiversità nominata dal Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute con decreto direttoriale dell'11 agosto 2022.

Art. 11

Esclusione dalla procedura di selezione

Saranno escluse dalla procedura concorsuale le proposte che non rispettino i requisiti precedentemente illustrati.

In particolare sono escluse le proposte:

- a. che non sono state formalmente inviate dal soggetto proponente entro il termine stabilito dal presente avviso, attraverso l'uso delle apposite funzioni del sistema di presentazione;
- b. per le quali non sono state completate tutte le fasi previste dalla procedura di presentazione;
- c. che risultano incomplete o non conformi per quanto concerne la compilazione della modulistica prevista dal presente avviso;
- d. per le quali non è stato utilizzato lo specifico modulo di presentazione indicato nel presente avviso;
- e. i cui soggetti proponenti non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati negli articoli 6 del presente avviso;
- f. che sono in conflitto con le disposizioni relative alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" - Comunicazione della 20 Commissione (2014/C 198/01) e al Regolamento n. 651/2014/EU - "Regolamento generale di esenzione per categoria".

Il responsabile del procedimento dispone l'esclusione delle proposte progettuali in carenza anche di uno solo dei requisiti previsti nel presente avviso.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento delle procedure di valutazione, il responsabile del procedimento dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al presente avviso.

Art. 12 **Obblighi del Soggetto attuatore**

Il Soggetto attuatore, assegnatario di finanziamento nell'ambito del presente avviso, dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

- a) avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento/programma e sottoporre al Ministero della salute le eventuali modifiche al medesimo e provvedere all'indicazione della data d'avvio dei lavori;
- b) adottare un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
- c) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati); nel decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 nonché nel decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 101/2021;
- d) assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- e) assicurare che le spese del Progetto di ricerca non siano oggetto, anche parzialmente, di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari (divieto del doppio finanziamento);
- f) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- g) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione Responsabile di Intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento;
- h) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso pubblico;
- i) rendicontare in ordine agli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei *target* e *milestone*;
- j) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 riportando in tutta la documentazione il logo del Ministero della salute e la frase "finanziato dal Ministero della salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "Salute, Ambiente, Biodiversità, Clima", nonché fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, indicando nella documentazione progettuale e nelle pubblicazioni scientifiche da esso derivate l'origine del finanziamento e assicurandone la massima visibilità, mediante la diffusione di informazioni

- coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico;
- k) osservare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali *milestone* e *target* associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
 - l) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero della salute sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - m) facilitare le verifiche da parte del Ministero della salute e di altri organismi autorizzati che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti destinatari dei finanziamenti;
 - n) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero della salute;
 - o) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel piano di lavoro, relazionando al Ministero sugli stessi;
 - p) mitigare e gestire i rischi connessi al Programma nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;
 - q) conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – per almeno 10 (dieci) anni dal pagamento del saldo del finanziamento concesso - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNC dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero della salute e delle altre amministrazioni, enti ed autorità competenti;
 - r) rispettare l'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili;
 - s) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottate dall'Amministrazione responsabile;
 - t) assicurare la conformità di tutte le attività alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, con particolare riferimento ai principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio DNSH, il principio del contributo al cd. Tagging climatico e ambientale, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali;
 - u) rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - v) rispettare l'art. 8, punto 5 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di salvaguardare il raggiungimento di *milestone* e *target* intermedi e finali associati all'Investimento;

- w) produrre bimestralmente (ovvero alle scadenze che saranno indicate dal Ministero della salute) la complessiva documentazione attestante la rendicontazione nonché le attività progettuali svolte con particolare riferimento al conseguimento di *milestone* e *target*, intermedi e finali, previsti dal progetto approvato, secondo le modalità e la modulistica indicata dal Ministero della salute;
- x) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati;
- y) predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione responsabile nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale applicabile;
- z) inoltrare le Richieste di pagamento all'Amministrazione centrale con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori di realizzazione associati al progetto nel periodo di riferimento, unitamente ai documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- aa) comprovare, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del Programma, la realizzazione del programma medesimo, fornendo al Ministero della salute una relazione tecnica finale;
- bb) garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche che potranno essere emanate dal Ministero della salute, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero da altri soggetti coinvolti nell'attuazione del PNC, anche successivamente alla pubblicazione del presente avviso.

Art. 13

Modalità di gestione degli interventi

Il Ministero della salute adotta, per ciascun progetto ammesso all'investimento, un Accordo di collaborazione per la concessione del finanziamento.

Formano parte integrante dell'Accordo di collaborazione: il Programma di ricerca e i relativi allegati previsti, comprensivi del cronoprogramma di attuazione, dei *milestone* e *target* - intermedi e finali - e del piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei medesimi.

Nell'Accordo di collaborazione, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla documentazione di cui agli articoli precedenti, verranno specificati:

- *milestone* e *target*, intermedi e finali, connessi all'attuazione del programma;
- le tempistiche, gli obblighi ed i diritti delle parti;
- l'importo finanziabile e la modalità di erogazione;
- eventuali integrazioni di linee di attività o ambiti dell'intervento, comunque affini ai contenuti della proposta e che non modificano sostanzialmente la proposta medesima con conseguente eventuale rideterminazione del piano dei costi;
- altre eventuali variazioni e/o integrazioni concordate tra le parti.

Il Soggetto attuatore, titolare del CUP, effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la rendicontazione degli interventi finanziati.

Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi avvengono con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del PNC.

Art. 14

Modalità di erogazione della sovvenzione e rendicontazione delle spese

L'erogazione del finanziamento in favore del soggetto attuatore da parte del Ministero della salute avverrà nella modalità seguente:

- 20% al momento della comunicazione, da parte del soggetto attuatore, dell'inizio dell'attività progettuale e del codice unico del progetto;
- 60% all'esito positivo delle relazioni periodiche che il soggetto attuatore dovrà inviare al Ministero della salute il quale, in base al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati ai *milestone* e *target* associati all'intervento del PNC di riferimento, ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dall'Accordo di collaborazione, dispone le erogazioni del contributo pubblico in favore del soggetto esecutore;
- 20%, dopo l'invio, a conclusione dell'intervento, da parte del Soggetto attuatore della relazione finale, della relativa rendicontazione economica e dopo la sua approvazione da parte del Ministero.

Le relazioni periodiche, così come quella finale, nonché la documentazione amministrativa-contabile a supporto, sono sottoposte alla valutazione del Ministero della salute, per il tramite di organi di valutazione nominati, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.

Qualora l'ammontare delle erogazioni disposte sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, è disposto il recupero della differenza.

In caso di mancata restituzione degli importi per i quali è stato disposto il recupero, il Ministero della salute adotta ogni utile determinazione a tutela dell'interesse pubblico, anche mediante:

- il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del soggetto attuatore e/o dei soggetti esecutori maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso il Ministero della salute o altra Amministrazione;
- la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'articolo 6, comma 6-bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.

Ove il Ministero della salute ricorra al recupero delle medesime somme dovute da un soggetto di diritto pubblico, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di credito e debito tra Amministrazioni.

L'erogazione delle agevolazioni da parte del Ministero della salute è subordinata alla disponibilità delle risorse a valere sui fondi del PNC.

Art. 15

Modifiche dell'avviso

Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente avviso saranno pubblicate tempestivamente sul sito web del Ministero della salute. I proponenti saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate.

Art. 16

Modifiche dei progetti

Nel caso in cui si intenda apportare modifiche al progetto, il Soggetto attuatore deve presentare formale richiesta al Ministero della salute che verificherà e valuterà l'ammissibilità/legittimità in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:

- la modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dal presente avviso;
- le previsioni inerenti ai *target* ed ai *milestone* non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica;
- la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento progetto interessato;
- in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso all'intervento.

Non richiedono l'approvazione preventiva del Ministero, ma dovranno essere ugualmente oggetto di comunicazione, le variazioni che:

- non incidono sugli aspetti qualitativi ed economico-finanziari oggetto di valutazione ex ante;
- non alterano gli aspetti esecutivi degli interventi definiti nella fase negoziale;
- non hanno impatto negativo rispetto alle finalità dell'intervento;
- non incidono sul conseguimento di milestone e target - intermedi e finali - connessi all'esecuzione del Programma di ricerca.

Ad ogni modo, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento

Art. 17

Accesso aperto

Fermo restando la necessità di assicurare la tutela della proprietà intellettuale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, coerentemente con le finalità del presente avviso, ai risultati del Progetto nonché ai relativi dati deve essere garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".

I suddetti principi sono applicati da tutti i soggetti: Capofila, unità operative e soggetti esecutori.

I costi per attuarli e renderli effettivi sono ammissibili al finanziamento, inclusi i costi per le pubblicazioni, la disseminazione, la formazione agli operatori ed al pubblico.

Art. 18

Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui il Ministro della salute verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e del decreto legislativo. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e riservatezza.

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi.

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Il Titolare del trattamento è il Ministero della salute.

Il Responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: rpd@sanita.it

I dati forniti dal Soggetto proponente e dalle eventuali unità operative sono acquisiti dal Soggetto individuato quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR, per le finalità di espletamento delle attività del presente avviso.

L'interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale del Ministero.

L'invio della domanda di ammissione presuppone l'esplicita autorizzazione, da parte del Soggetto proponente e degli eventuali co-proponenti, al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso.

La relativa informativa è allegata al presente avviso.

Art. 19

Responsabile dell'avviso e richieste di chiarimento

Il responsabile del procedimento, per il presente avviso, è il Dott. Pasqualino Rossi, Direttore dell'Ufficio 4 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria.

Art. 20

Meccanismi sanzionatori

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del progetto finanziato, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti,

ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, sarà attivato il procedimento di revoca del contributo.

In particolare, si potrà procedere alla revoca del contributo nei seguenti casi:

- a. gravi violazioni di leggi e regolamenti nonché nel caso di contravvenzione alle previsioni contenute nel presente avviso;
- b. irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi;
- c. mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti dall'investimento.

In caso di violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale, nonché dei principi trasversali del PNRR potrà essere disposta la sospensione o la revoca del contributo.

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti articoli, le modifiche progettuali non tempestivamente comunicate all'Amministrazione, o non approvate da quest'ultima, comportano la decurtazione dei costi ammissibili collegati alle attività modificate, e, nei casi più gravi, la revoca integrale del contributo concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.

Il contributo, inoltre, viene ridotto in base alle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate (revoca parziale).

Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Nel caso di revoca parziale o integrale, il Soggetto attuatore è tenuto a restituire le somme già erogate dal Ministero in suo favore.

Le risorse residue a seguito dei casi di revoca indicati saranno riallocate in funzione della possibilità di massimizzare gli obiettivi di *target* e di *milestone*, al fine di assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria.

Art. 21

Controversie e foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente avviso il Foro competente è quello di Roma.

Art. 22

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Rezza)